



CITTA' di LAMEZIA TERME

Provincia di CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 98

del 30/03/2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed eventuale individuazione delle partecipazioni da alienare. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Marzo alle ore 15:00, presso la Sede Comunale, convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Carica</i> | <i>Presente</i> |
|---------------------------|---------------|-----------------|
| 1) MASCARO PAOLO | Sindaco | SI |
| 2) TAVELLA MASSIMILIANO | Vice Sindaco | NO |
| 3) BILOTTA ANGELO | Assessore | NO |
| 4) CARDAMONE MICHELANGELO | Assessore | SI |
| 5) GULLO ELISA | Assessore | SI |
| 6) SCAVELLI ANNA MARIA | Assessore | SI |
| 7) ASTORINO GRAZIELLA | Assessore | SI |
| 8) CARNOVALE MASSIMILIANO | Assessore | SI |

Presenti n. 6

Assenti n. 2

Presiede il Sindaco AVV. MASCARO PAOLO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario Generale AVV. SANDULLI CINZIA

L'Assessore Delegato

Considerate le “*linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico amministrativo*”, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 14 settembre 2015;

Richiamati:

- il “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 50 e 48;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (D.U.P.) , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 30 novembre 2016;
- l'art. 43 dello Statuto Comunale;

Vista l'istruttoria elaborata dal dirigente competente;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

Richiamato l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 27 comma 1 dello Statuto

Considerata la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed eventuale individuazione delle partecipazioni da alienare. Proposta al Consiglio Comunale.*”;

Udita la relazione dell'Assessore interessato;

Richiamato il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Acquisiti i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di Deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. lgs n. 267/2000 anche ai fini dell'art. 45 del citato regolamento nell'espressione delle attribuzioni di cui all'art. 40, comma 1 dello Statuto Comunale;

UNANIME

DELIBERA

di proporre al Consiglio Comunale la seguente Deliberazione:

Richiamate le previsioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Attesa la competenza del Consiglio Comunale attribuita dall'articolo 42 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato che ai sensi delle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Dato atto:

- che Comune di Lamezia Terme, alla luce delle previsioni sopra richiamate, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, lett. a), b), c), d) e) del T.U.S.P.;
- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 questo Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- l'art. 26, comma 7 T.U.S.P. stabilisce che sono salvaguardate le partecipazioni in società costituite per la gestione di patti territoriali o contratti d'area per lo sviluppo locale, fino al completamento dei relativi progetti;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate ovvero oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Atteso che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Visti e richiamati gli esiti dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai competenti servizi ed uffici dell'Ente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare e che l'alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che – non sussistendone le motivazioni, per come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica allegata – non occorre provvedere all'alienazione di alcuna partecipazione;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Richiamato il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

Udita la relazione dell'Assessore proponente;

Ritenuto che la sopra estesa proposta di deliberazione è meritevole di approvazione in quanto occorre dare corso alle disposizioni normative dettate dal D. Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che sono stati richiesti ed acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i necessari pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai competenti dirigenti dell'Ente, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni evidenziate in narrativa che vengono integralmente richiamate ed approvate per costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Lamezia Terme alla data del 23 settembre 2016, accertandole per come dettagliatamente descritto nella relazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che non occorre procedere all'alienazione di nessuna delle partecipazioni detenute da questo Ente, né di dover individuare partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione;
3. **di demandare** al Dirigente del Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo l'adozione degli atti che conseguono al presente atto deliberativo, tra i quali la trasmissione della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
4. **di stabilire** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. **di disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17, D. L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

PROPONE DI DELIBERARE

di rendere – stante la necessità e l'urgenza di procedere alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra esposta proposta di deliberazione n. 109 del 16 marzo 2017, ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed eventuale individuazione delle partecipazioni da alienare. Proposta al Consiglio Comunale.”*;

Udita la relazione dell'Assessore proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 109 del 16 marzo 2017 ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed eventuale individuazione delle partecipazioni da alienare. Proposta al Consiglio Comunale.”*

e con separata votazione unanime

DELIBERA

di rendere – stante la necessità e l'urgenza di procedere alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco

AVV. MASCARO PAOLO

Il Segretario Generale

AVV. SANDULLI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

Variato Testo

Lamezia Terme, lì 30/03/2017

Il Dirigente del Settore
F.to DOTT.SSA NADIA AIELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

Variato Testo

Lamezia Terme, lì 30/03/2017

Il Dirigente del Settore
F.to DOTT.SSA NADIA AIELLO